



# REGOLAMENTO INTERNO

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

[consorzioabileargoscarl@legalmail.it](mailto:consorzioabileargoscarl@legalmail.it)



## TITOLO I NORME GENERALI

### **ART. 1-GENERALITÀ**

Il presente Regolamento ha lo scopo e la funzione dello Statuto del Consorzio Stabile Argo.

La finalità di questo Regolamento è principalmente quella di disciplinare i rapporti tra il Consorzio Stabile e le Imprese Consorziato, nonché tra le Imprese Consorziato stesse.

### **ART. 2 - FINALITÀ**

Il Consorzio Stabile ARGO si propone, senza finalità speculative, di perseguire e realizzare l'oggetto sociale dettagliato dallo Statuto.

Si propone ed ha facoltà di promuovere in nome e per conto delle Consorziato gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti con qualunque sistema, dalle stazioni appaltanti.

Il Consorzio Stabile ARGO potrà inoltre favorire ed assistere le Consorziato sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di Associazioni Temporanee di Imprese per le iniziative sopradette. Il Consorzio Stabile ARGO esplica inoltre una funzione di promozione generale e di rappresentanza a favore delle proprie Consorziato.

### **ART. 3 - AMMISSIBILITÀ E QUALIFICAZIONE**

Possono far parte del Consorzio Stabile ARGO, in numero illimitato, i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 del codice degli appalti (cod. De Lise).

Le Imprese Consorziato dovranno essere qualificate secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In particolare le Imprese dovranno documentare:

- a) la capacità economico-finanziaria, da dimostrarsi con l'invio del bilancio;
- b) la cifra di affari globale realizzata nel decennio precedente, da dimostrarsi con l'invio dei bilanci;
- c) la capacità tecnica, da dimostrarsi con i lavori realizzati nel decennio precedente;
- d) la dotazione di attrezzature, mezzi operativi ed equipaggiamento tecnico in proprietà, locazione finanziaria o noleggio;

Tali dati dovranno essere inviati entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Consorzio Stabile ARGO e comunque ogni anno rinnovati al fine di tenere aggiornata la scheda/requisiti di ogni Consorziato.

#### **Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



All'atto dell'ingresso ogni consorziata dovrà trasmettere al Consorzio Stabile ARGO:

1. Bilanci ultimi 10 anni;
2. Unico ultimo biennio, Societario ed Amministratore;
3. Visura Camerale aggiornata;
4. Documento riconoscimento Amministratori, soci, direttori tecnici;
5. Attestazione SOA;

Ulteriore elemento di valutazione sarà rappresentato dall'esito delle verifiche condotte dal Consorzio Stabile ARGO sui lavori precedentemente assegnati ed eseguiti dalla Consorziata.

#### **ART.4 – NORME COMPORTAMENTALI GENERALI DEL CONSORZIATO**

Il comportamento dei Consorziati deve essere improntato alla massima correttezza e trasparenza.

È quindi tassativo per ogni Consorziato:

- a) non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi e/o utilità a titolo di mediazione o simili e comunque con lo scopo di influire sull'esito delle gare d'appalto;
- b) non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite collegate o controllate o tramite terzi, somme e/o altri corrispettivi o utilità per facilitare e/o rendere meno gravosa l'esecuzione e/o la gestione delle opere e/o dei lavori che all'esito della gara potrebbero essere loro assegnati;
- c) nell'espletamento delle gare d'appalto, i Consorziati in nome e per conto dei quali il Consorzio Stabile ARGO formalmente agisce e fornisce i titoli, si impegnano a mantenere un comportamento coerente, improntato alla massima correttezza e trasparenza.

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



## TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO

### **ART.5 - GENERALITÀ**

I requisiti del Consorzio Stabile ARGO e qualsiasi altro titolo consortile sono a disposizione di ogni Consorziato secondo i propri requisiti e le limitazioni di cui agli articoli del presente Regolamento e in conformità al Sistema di Qualità del Consorzio Stabile ARGO.

E' compito di ogni Consorziato operare affinché i requisiti del Consorzio Stabile ARGO e gli altri titoli consortili siano mantenuti e migliorati. -

Il Consorzio Stabile ARGO, nell'ambito delle sue funzioni statutarie, acquisisce lavori da assegnare per la realizzazione ai consorziati. Su richiesta di questi, oppure in proprio, invia alle Amministrazioni Appaltanti, i plichi contenente la documentazione richiesta dal bando di gara.

### **ART.6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ASSEGNAZIONE DI LAVORI**

I dati della scheda/requisiti di ogni Consorziato di cui all'art. 3 forniranno la guida primaria per l'accoglimento della richiesta di gara e la successiva attribuzione lavori. Per importi di gara superiori a € 2.500.000,00, si terrà conto dei seguenti requisiti applicati congiuntamente: -

1) avere realizzato negli ultimi dieci anni un singolo lavoro di importo non inferiore al 40% di quello A BASE D'ASTA;

2) avere realizzato negli ultimi dieci anni un singolo lavoro della stessa tipologia (riferimento categorie ex D.PR. 34/2000) di importo non inferiore al 30% di quello oggetto dell'appalto, ai fini della verifica di questo requisito si effettua un'aggregazione delle categorie ex D.P.R. 34/2000 per gruppi omogenei (vedi all.1a). In caso di mancato rispetto di quanto sopra l'importo dell'appalto non potrà essere superiore al 60% dell'importo del maggior lavoro realizzato nell'ultimo decennio;

3) avere un fatturato medio annuo, riferito al miglior quinquennio degli ultimi dieci anni, non inferiore al 40% dell'importo dell'appalto di cui in oggetto. In ogni caso i livelli di accesso agli importi di gara potranno essere incrementati o diminuiti per ogni singola Consorziata in funzione della vantazione della Consorziata stessa.

Tate valutazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico con riferimento ai parametri economico-finanziari ed alla capacità tecnica aziendale della Consorziata.

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorziostabileargoscarl@legalmail.it



Il Consorzio Stabile ARGO partecipa alle gare e affida i lavori secondo il principio dell'ordine cronologico di richiesta, in subordine secondo il principio della competenza territoriale che avrà valenza provinciale o Regionale ed avrà valore di priorità in caso di richiesta del medesimo appalto da parte di più Imprese consorziate. Il tutto fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Nel caso di richiesta congiunta da parte di due o più Imprese la verifica dei requisiti verrà effettuata sulla somma dei requisiti delle Imprese indipendentemente dalle quote di partecipazione, fermo restando la solidarietà tra le Imprese e l'automatica individuazione di "capogruppo" dell'Impresa apportatrice dei maggiori requisiti.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'OFFERTA**

È compito e responsabilità del Consorziato, per conto del quale il Consorzio Stabile ARGO formalizza l'offerta, farne richiesta scritta, studiare gli elaborati di gara, la normativa generale e specifica, le condizioni esecutive, le condizioni economico/finanziarie e trasmettere in forma scritta l'offerta economica al Consorzio Stabile ARGO stesso. La comunicazione dell'offerta è già impegnativa e responsabilizza a tutti gli effetti il Consorziato che l'ha trasmessa anche per eventuali danni derivanti da offerta sbagliata o economicamente in perdita.

Tutto ciò indipendentemente dalla successiva delibera di rito di assegnazione ed eventuale procura alla firma degli atti contabili che accompagnano l'esecuzione dei lavori.

Il Consorziato è obbligato ad effettuare i sopralluoghi di rito.

#### **ART.8 – ASSUNZIONE DI LAVORI E CONCESSIONI IN PARTECIPAZIONI**

Il Consorzio Stabile ARGO potrà associarsi ad altre imprese, private e pubbliche, in qualunque forma, temporanea o permanente, allo scopo di assumere lavori, acquisire concessioni e gestire attività connesse.

Il Consorzio Stabile ARGO potrà anche costituire e/o partecipare a società, le cui attività possano contribuire al miglior raggiungimento del proprio oggetto sociale.

Nel caso di ATI per la partecipazione a gare d'appalto, promosse su richiesta di una Imprese interessata, la Consorziata stessa potrà partecipare, tramite il Consorzio Stabile ARGO, ad una quota di lavori pari al massimo consentito dai suoi requisiti così come indicati all'art. 6. In tutti i casi di ATI il Consorzio Stabile ARGO valuterà l'opportunità dell'associazione e della conseguente partecipazione.

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



## ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

### ART.9 - GENERALITÀ

Il Consorzio Stabile ARGO assume in nome proprio e per conto dei consorziati lavori da Amministrazioni Pubbliche o Private assegnandoli per l'esecuzione ai Consorziati designati alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti dalla Committenza, salvo le diverse modalità di corresponsione dei corrispettivi nonché della prestazione di autonome garanzie previste dal Regolamento o da specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione o amministratore unico, e fermo restando l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.

### ART.10 -ASSEGNAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione della gara al Consorzio Stabile ARGO, questo con apposita delibera assegna i lavori ai consorziati nel cui interesse ha partecipato alla gara.

L'assegnazione ha per oggetto le opere e le prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal Consorzio Stabile ARGO ed ha con quello un rapporto di stretta dipendenza.

L'assegnatario, all'atto dell'assegnazione, dovrà assumere l'obbligo di eseguire i lavori direttamente, fatte salve eventuali opere subappaltabili. Il Consorzio esecutore, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente Regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei lavori, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza o di terzi a norma di Legge, manlevando espressamente il Consorzio Stabile ARGO.

Pertanto:

1) il Consorzio assegnatario si accolla il rischio e le responsabilità inerenti i mancati o ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante al Consorzio Stabile ARGO.

Il Consorzio Stabile ARGO ovviamente si impegna a curare e cautelare, nell'ambito delle leggi e norme vigenti, gli interessi del Consorzio in caso di contenzioso.



2) Il Consorziato, per l'esecuzione delle opere assegnate, sarà pienamente autonomo, nel rispetto comunque di ogni disposizione e di ogni condizione prevista dal contratto d'appalto assunto dal Consorzio Stabile ARGO, salvo il diritto di controllo del medesimo.

L'assegnatario eseguirà i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad eseguire le opere, le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d'arte, rispettando i termini di esecuzione, ogni modalità senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal Contratto e/o dagli atti integrativi di questo, in maniera perfettamente conforme ai programmi, ai progetti ed ai disciplinari tecnici.

3) Il Consorziato assegnatario assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione delle opere ad esso assegnate dal Consorzio Stabile ARGO, negli stessi termini in cui tale responsabilità è stata assunta dallo stesso, sia nei confronti del Committente, sia dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667, 1669 c.c., obbligandosi a manlevare il Consorzio Stabile ARGO qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del Committente e/o di terzi.

4) Le Imprese assegnatarie non possono cedere i lavori ad altri, consorziati o non consorziati del Consorzio Stabile ARGO, se non previa approvazione del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e nei soli casi in cui ciò sia ammesso. Pena revoca dell'assegnazione stessa, con conseguente obbligo dell'eventuale risarcimento dei danni per il Consorzio. Ai fini della qualificazione delle Imprese Consorziato, i certificati di esecuzione dei lavori (anche in corso d'opera) sono attribuiti, con apposita delibera, alle stesse in funzione dei lavori assegnati ed effettivamente eseguiti.

Il Consorziato assegnatario costituirà apposita polizza fidejussoria, commisurata ai lavori assegnati.

#### **ART. 11 - PLURALITÀ DI CONSORZIATI ASSEGNATARI**

In caso di assegnazione di una commessa congiuntamente a più consorziate, indipendentemente dalla ripartizione delle opere tra le stesse, viene stabilita la responsabilità solidale delle stesse sul corretto e completo adempimento dell'intera opera.

Tale assegnazione congiunta si configura pertanto come una sorta di raggruppamento interno, nell'ambito del quale la qualifica di capogruppo sarà

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



assunta dalla Consorziata dotata dei maggiori requisiti apportati in sede di partecipazione alla gara. A detta Consorziata spetterà il compito dell'organizzazione tecnica e gestionale della commessa.

#### **ART.12 - ASSEGNAZIONE DEI LAVORI ASSUNTI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO STABILE ARGO**

In caso di lavori assunti direttamente dal Consorzio Stabile ARGO, senza il preventivo e manifesto interesse di una Consorziata, il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico individuerà il Consorziato al quale affidare l'assegnazione dei lavori mediante indizione di gara interna, tenendo in considerazione i seguenti criteri generali:

- 1) Miglior offerta presentata dalle consorziate;
- 2) capacità tecnica e specialistica in relazione alla natura dei lavori;
- 3) capacità finanziaria e fideiussoria;
- 4) vicinanza della sede del Consorziato al luogo dell'esecuzione dei lavori;
- 5) l'assiduità del rapporto di lavoro tra il Consorziato ed il Consorzio Stabile ARGO.

#### **ART.13 - LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO STABILE ARGO**

È facoltà del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, decidere l'esecuzione diretta dei lavori assunti in appalto dal Consorzio Stabile ARGO se nessuna consorziate manifesta l'interesse.



## TITOLO III - OBBLIGHI

### ART.14 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ASSEGNATARIA

Il Consorziato ha l'obbligo di prendere visione del contratto relativo al lavoro di suo interesse, comunicando eventuali osservazioni prima della data della sua sottoscrizione.

Il Consorziato si impegna ad eseguire i lavori garantendo, da parte di chiunque da esso coinvolto, come ad esempio fornitori e subappaltatori, la piena e completa osservanza ed il rispetto:

- a) di tutte le vigenti disposizioni di legge comunque attinenti alla regolare esecuzione delle opere;
- b) di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali ivi comprese le prescrizioni tecniche e di sicurezza, così come contenute e richiamate nel contratto;
- c) di tutte le disposizioni e prescrizioni emanate e da emanare da parte del Committente, nonché da parte di ogni competente Autorità od Organo Amministrativo;
- d) di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti la normativa sui lavori pubblici, urbanistica, edilizia, tributaria, fiscale, i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, il trattamento economico e normativo dei lavoratori e la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i contratti collettivi. Sollevando il Consorzio Stabile ARGO da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- e) delle disposizioni contro la mafia, ed in genere di tutta la relativa normativa vigente nel corso dell'appalto, con particolare riferimento ai subappalti, cottimi e guardianie, assumendone ogni responsabilità;
- f) delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ed in genere di tutta la relativa normativa vigente nel corso dell'appalto.

Consorziato in particolare:

- 1) provvede, a propria cura e spese ad assicurare, con massimale adeguato, l'attività di cantiere sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare a propri dipendenti o a terzi durante l'esecuzione dei lavori assegnati;
- 2) provvede a rilasciare al Consorzio Stabile ARGO idonee garanzie, bancarie, assicurative, di terzi, almeno equivalenti a quelle che il Consorzio Stabile ARGO è tenuto a rilasciare alla Committenza ed a terzi;

#### **Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorziostabileargoscarl@legalmail.it



- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, con propria deliberazione, dettaglierà condizioni, modi e tempi di rilascio, da parte del Consorziato assegnatario, delle garanzie di cui al presente punto;
  - il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico potrà richiedere anche garanzie maggiormente cautelative rispetto a quanto richiesto dalla Committenza, qualora particolari condizioni non garantiscano sufficientemente il Consorzio Stabile ARGO;
- 3) si impegna a non dare corso a contratti di subappalto o cottimo, se non previo ottenimento della prescritta autorizzazione della Stazione Appaltante e del Consorzio Stabile ARGO, garantendo il rispetto e/o l'accertamento della sussistenza delle condizioni tutte, secondo la normativa vigente nel corso dell'appalto; il Consorziato curerà la predisposizione della documentazione richiesta ai sensi di legge, ciò al fine di poter richiedere ed ottenere dall'Ente Committente la prescritta autorizzazione;
  - 4) provvedere regolarmente alla denuncia agli Enti Previdenziali (compresa la Cassa Edile), Assicurativi ed Infortunistici, del lavoro assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte dei subappaltatori, nonché la trasmissione della documentazione relativa ai Committenti prima dell'inizio dei lavori; esso curerà inoltre la necessaria trasmissione alla Committenza ed al Consorzio Stabile ARGO, del DURC;
  - 5) si impegna a versare al Consorzio Stabile ARGO i contributi consortili previsti dalla delibera di assegnazione senza eccezione alcuna; ogni eventuale infrazione alle disposizioni contenute o richiamate dal presente punto ritorna ad esclusivo carico del Consorziato assegnatario e dei suoi rappresentanti, con piena liberazione del Consorzio Stabile ARGO, che potrà dar corso alla revoca dell'assegnazione lavori e/o all'esclusione dalla compagine sociale;
  - 6) si obbliga a comunicare agli organi consortili, sia la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti, sia l'andamento migliorativo o peggiorativo della propria struttura e/o capacità finanziaria, nonché a consegnare i bilanci annuali.
  - 7) si obbliga ad aggiornare la propria Attestazione SOA con anticipo rispetto ai tempi di scadenza della medesima, in modo da consentire al Consorzio Stabile ARGO, l'aggiornamento della propria Attestazione senza sostenere alcun costo. *In caso contrario i costi di aggiornamento, richiesti dall'Organismo di Attestazione, verranno addebitati alla consorziata che ha causato il dolo.*



## **ART. 15 - CONDUZIONE DEL CANTIERE**

Fatto salvo il caso di esecuzione diretta da parte del Consorzio Stabile ARGO, la conduzione dei lavori, allo scopo di rendere autonomo e celere il lavoro, è delegata al Consorziato assegnatario e, per esso alle persone, da questo designate, dotate di idonei requisiti.

A tali soggetti il Consorzio Stabile ARGO potrà conferire i poteri di rappresentanza all'uopo necessari con apposita procura e tassativo obbligo di rendiconto.

Detta procura sarà conferita a titolo gratuito e riconosciuta come tale dal procuratore designato.

La procura stessa non configura, per il procuratore, né un rapporto di lavoro con il Consorzio Stabile ARGO, né conferimento di incarico professionale, restando ad esclusivo carico del Consorziato assegnatario ogni eventuale compenso spettante al procuratore stesso per l'intera attività prestata.

Fermo restando le responsabilità del Consorziato assegnatario per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate.

Il responsabile della conduzione del cantiere deve essere un dipendente/incaricato dal Consorziato assegnatario, che assumerà la funzione di Responsabile di Commessa anche ai fini del Sistema di Qualità, e che:

- a) deve gestire il cantiere secondo le esigenze del lavoro, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità connessa;
- b) assicura il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e l'osservanza del piano per le misure di sicurezza, ricevendone l'incarico di responsabilità dal Consorziato assegnatario;
- c) garantisce rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione delle opere appaltate;
- d) assicura il rispetto delle disposizioni antimafia, ed in generale delle norme in materia di affidamento dei lavori in subappalto, cottimo nonché guardiania, assumendone ogni responsabilità connessa.

I rapporti formali con le Stazioni Appaltanti saranno tenuti dal Consorzio Stabile ARGO, anche attraverso i Procuratori Speciali.

## **ART. 16 - SORVEGLIANZA E CONTROLLI**

Ogni Consorziata, pur mantenendo la più ampia autonomia tecnico amministrativa, una volta effettuata l'assegnazione di lavori da parte del Consorzio Stabile ARGO, dovrà accettare la sorveglianza ed i controlli degli uffici consortili, ivi comprese le "verifiche ispettive" introdotte dal Sistema di Qualità del Consorzio Stabile ARGO.

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171


consorzioabileargoscarl@legalmail.it



Tali controlli verificano il corretto adempimento degli impegni assunti dalla Consorziata con l'assegnazione dei lavori.

#### **ART.17 - AFFIANCAMENTO DEL CONSORZIATO ASSEGNATARIO**

Qualora, in sede di esecuzione, il Consorzio Stabile ARGO, riscontrando insufficienti capacità economiche, esecutive o gestionali del Consorziato, ritenesse rischiosa l'esecuzione da parte dello stesso, potrà decidere l'affiancamento di un altro Consorziato. In tal caso, il Consorzio Stabile ARGO stesso valuterà l'opportunità dell'integrazione designando il soggetto idoneo e definendo, con apposita deliberazione, responsabilità e quote di entrambi gli assegnatari, che dovranno nominare un responsabile di quello che può essere definito un raggruppamento interno.



**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



## TITOLO IV RAPPORTI ECONOMICI

### **ART.18 - PAGAMENTI E REGOLARITÀ DEL RAPPORTO**

I crediti dell'assegnatario per i lavori eseguiti si concretizzeranno e diventeranno esigibili nei confronti del Consorzio Stabile ARGO solo ad avvenuta fatturazione da parte di quest'ultimo nei confronti del Committente e ad avvenuto incasso delle corrispondenti somme.

Il Consorzio Stabile ARGO verserà all'assegnatario dei lavori gli importi percepiti dall'Ente Appaltante per i medesimi lavori al netto dei relativi contributi.

Gli importi di cui sopra verranno corrisposti al Consorziato entro 7 giorni lavorativi, dalla notizia certa dell'avvenuto incasso, previo accertamento del regolare adempimento, da parte del medesimo Consorziato, degli obblighi assunti con i dipendenti e con gli Enti Previdenziali da dimostrarsi con la presentazione del DURC.

### **ART.19 - RAPPORTO ECONOMICO CONSORZIO STABILE ARGO/CONSORZIATE.**

Il Consorzio Stabile ARGO ha la facoltà di regolare trimestralmente tutti i propri rapporti economici con le Consorziato, richiedendo alle stesse la liquidazione di eventuali debiti maturati.

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato pagamento, la Consorziato sarà considerata inadempiente e sarà sottoposta alle procedure contemplate al successivo art. 22 e/o all'esclusione dalla compagine sociale.

In caso di contestazione sulla quantificazione della situazione di dare/avere fra Consorzio Stabile ARGO e Consorziato la questione verrà definita dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e, permanendo il disaccordo, sarà demandata ad un arbitro, ai sensi dello Statuto.



## **TITOLO V INADEMPIENZE, REVOCHE E CONTROVERSIE.**

### **ART.20 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI**

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo III sulla conduzione dei lavori, oltre a quanto più in generale previsto dallo Statuto del Consorzio Stabile ARGO e dal presente Regolamento, costituisce causa di revoca delle assegnazioni dei lavori.

Il Consorziato è in ogni caso tenuto a manlevare il Consorzio Stabile ARGO da tutti i danni o conseguenze negative che il medesimo dovesse subire a causa di tali inosservanze.

### **ART.21 - CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE LAVORI.**

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, nonché dai precedenti articoli, la revoca dell'assegnazione dei lavori nei confronti del Consorziato, può essere disposta nei seguenti casi:

- a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate da Contratti d'appalto o da qualsiasi altra disposizione regolante i rapporti con la Committenza e facenti carico al Consorzio Stabile ARGO, per lavori assegnati al/i Consorziato/i;
- b) inadempimento delle obbligazioni contrattuali facenti carico al Consorzio Stabile ARGO, per lavori assegnati al Consorziato, nei confronti dei coassuntori delle iniziative di cui agli scopi sociali del Consorzio Stabile ARGO (ad es. all'interno di associazioni Temporanee di Imprese, Società Consortili o Consorzi), ovvero ancora nel caso di inadempimento alle obbligazioni contributive o prestazionali direttamente o indirettamente facenti carico del Consorziato, nei confronti degli organismi societari o consortili costituiti per l'esecuzione dei lavori assegnati;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali o qualsivoglia insolvenza del Consorziato che rischi di arrecare danno al Consorzio Stabile ARGO;
- d) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del Consorziato dal Consorzio Stabile ARGO previsto dalla Legge e/o dallo Statuto;
- e) consensualmente tra Consorzio Stabile ARGO e consorziata.

### **ART.22 - INADEMPIENZE / PROCEDURE / GARANZIE**

1) Ogni eventuale inadempienza o irregolarità, anche non contemplata dagli articoli del presente Regolamento, che venisse riscontrata in sede di controllo o che venisse constatata dalla Stazione Appaltante, dagli organi tecnici ed amministrativi del Consorzio Stabile ARGO, sarà oggetto di apposita deliberazione del Consiglio



di Amministrazione o Amministratore Unico del Consorzio Stabile ARGO, il quale potrà adottare ogni azione cautelativa a tutela del Consorzio Stabile ARGO stesso.

2) Questi potrà stabilire il periodo di tempo entro il quale la Consorziata dovrà provvedere a sanare le inadempienze o irregolarità riscontrate, mettendo in mora il Consorziato.

3) Trascorso infruttuosamente tale periodo di tempo, il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico del Consorzio Stabile ARGO potrà revocare senz'altro avviso l'assegnazione, avocandosi la diretta gestione dei lavori o riassegnandoli ad altro Consorziato. Analoga determinazione sarà assunta, senza necessità di preavviso, in caso di assoggettamento della Consorziata a procedura concorsuale ed in ogni altro caso in cui l'inadempienza non sia ritenuta sanabile.

4) L'eventuale riassegnazione di cui al precedente punto dovrà avvenire possibilmente alle stesse condizioni e patti contrattuali. Ogni eventuale onere derivante dalla riassegnazione sarà posto a carico della Consorziata revocata. Il Consorzio Stabile ARGO potrà altresì procedere all'esecuzione d'ufficio, sia direttamente, sia affidando i lavori ad altri Consorziati.

5) Nei casi previsti al precedente punto 3) gli Uffici del Consorzio Stabile ARGO saranno incaricati di redigere una relazione tecnico-amministrativo-finanziaria dei rapporti fra CONSORZIO STABILE ARGO e Consorziato revocato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico. Tale relazione dovrà:

a) determinare la consistenza dei lavori eseguiti, valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti, ai capitolati ed alle prescrizioni della direzione lavori, verificando la contabilità ed apportando le rettifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;

b) quantificare gli eventuali oneri per il ripristino delle opere non conformemente eseguite;

c) valutare gli eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dei programmi per l'esecuzione delle opere (penali, blocchi di revisione prezzi, ecc.;

d) quantificare gli eventuali oneri per il riavvio del cantiere;

e) quantificare gli eventuali oneri per il completamento dei lavori;

f) valutare gli oneri che presumibilmente dovrà sostenere il subentrante per consulenze tecniche, legali e amministrative, e per i collaudi delle opere realizzate;

g) determinare, in generale, ogni possibile pendenza economica con il Consorziato revocato.

6) La delibera contenente la situazione tecnico-economico-finanziaria con la quantificazione dei costi, spese, danni per quanto prevedibilmente il Consorzio

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



Stabile ARGO potrà essere chiamato a rispondere, dovrà essere comunicata, in estratto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico alla Consorziata revocata, la quale dovrà provvedere ai versamenti in essa eventualmente richiesti entro dieci giorni dalla ricezione, ovvero, nello stesso termine, concordare con il Consorzio Stabile ARGO nuovi termini e modalità di pagamento.

7) Il mancato pagamento nei termini stabiliti costituirà motivo di esclusione del Consorziato.

8) La revoca dei lavori non darà luogo ad alcun compenso per il Consorziato ed eventuali suoi crediti per qualsiasi titolo (es, lavori, svincoli, cauzioni, interessi, ecc) se liquidati dai committenti al Consorzio Stabile ARGO, saranno temporaneamente trattenuti in attesa di definizione delle partite debitorie/creditorie.

All'atto della definizione di tali partite, le somme saranno da acquisite dal Consorzio Stabile ARGO, parzialmente o totalmente, fino a compensazione degli oneri conseguenti alla revoca, e fatti salvi ulteriori provvedimenti che il Consiglio del Consorzio Stabile ARGO riterrà di dover assumere. Tutti gli oneri per la revoca dei lavori sono a carico del Consorziato revocato.

9) Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, il Consorziato potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse, al collegio arbitrale costituito ai sensi dello Statuto.

### **ART.23 - CONTROVERSIE INTERNE**

Per qualunque controversia che potesse sorgere tra il Consorzio Stabile ARGO e le Imprese consorziate anche in dipendenza dell'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto, sarà competente a giudicare l'arbitro unico, come da Statuto.

### **ART.24- CONTROVERSIE ESTERNE**

I Consorziati assegnatari sono obbligati a rimborsare al Consorzio Stabile ARGO le spese di consulenza, legali e di giudizio da esso sostenute con riferimento a controversie penali, civili ed amministrative promosse o subite in dipendenza dell'attività di assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione



## TITOLO VI CONTRIBUTIONI

### **ART.25 - PREMESSA**

I Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio Stabile ARGO, per le prestazioni di servizi svolte nell'esercizio della sua attività, i contributi previsti e disciplinati dal presente Regolamento.

### **ART.26 - CONTRIBUZIONE GENERALE**

Ogni Consorziato deve partecipare alle esigenze funzionali del Consorzio Stabile ARGO, indipendentemente dal fatto che usufruisca dei servizi.

Si prevede il versamento di un contributo una tantum, in occasione dell'ingresso al Consorzio Stabile ARGO, stabilito per l'anno 2017 in € 15.000,00, oltre l'acquisto delle quote societarie per un valore pari ad € 200,00 (duecento) per punto percentuale complessiva del 1,85%.

Tale contributo, costituisce il corrispettivo per i servizi minimi resi ai consorziati, per la disponibilità e l'uso del marchio e degli altri segni distintivi del Consorzio Stabile ARGO, nonché per i benefici derivanti dall'azione commerciale generale.

La somma deliberata sarà versata dal Consorziato al Consorzio Stabile ARGO in occasione dell'ingresso nella compagine sociale.

Nel caso una consorziata, apporti nuove categorie, generali e/o speciali, alla stessa sarà garantita da parte del Consorzio Stabile ARGO l'applicazione di uno sconto sul contributo d'ingresso. Tale sconto sarà pari ad € 500,00 per ogni categoria non posseduta dal Consorzio Stabile ARGO ed apportata dalla consorziata

### **ART.27 - CONTRIBUZIONE ORDINARIA**

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico delibera ogni anno, entro il mese di novembre, i contributi consortili ordinari a valere per i lavori acquisiti nell'anno successivo.

Il contributo è dovuto dai Consorziati nel caso di acquisizione di commesse mediante la fruizione dei requisiti del Consorzio Stabile ARGO.

Il pagamento della contribuzione avverrà per mezzo di trattenuta, da parte dell'amministrazione del CONSORZIO STABILE ARGO, sulle somme dovute per i lavori fatturati.

Il contributo consortile si applica in percentuale all'importo effettivamente fatturato e corrispettivo per lavori.



Si prevedono i seguenti contributi, da applicarsi sull'importo contrattuale dei lavori assegnati:

Importo Contrattuale (€)	Corrispettivo per il consorzio (%)
Da 500.000 a 2.500.000,00	3,40
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	3,00
Da 5.000.001,00 a 10.000.000,00	2,60
Da 10.000.001 a 15.000.000,00	2,20 -
Da 15.000.001 a 20.000.000,00	2,20
Oltre 20.000.000,00	Da valutare

#### **ART.28 - CONTRIBUTIONI PER INIZIATIVE SPECIFICHE**

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico può deliberare contribuzioni specifiche in presenza di particolari servizi che esulano da quelli ordinari, in presenza di particolare assistenza tecnica e/o finanziaria per lavori di particolare complessità o per i quali il Consorziato ritenga necessario l'affiancamento della struttura del Consorzio Stabile ARGO. Tali contributi saranno prima concordati con il consorziato.

#### **ART.29 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO STABILE ARGO PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO, PER L'ACQUISIZIONE DEI LAVORI E PER LA CONDOTTA DELLE COMMESSE.**

Dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie e dalle percentuali contributive previste da questo Regolamento, restano escluse le spese sostenute dal Consorzio Stabile ARGO per la partecipazione a gare d'appalto e prequalifiche d'appalto ed acquisizione lavori.

Tali costi verranno addebitati di volta in volta solo al Consorziato nel cui interesse il Consorzio Stabile ARGO ha partecipato alla gara.

Tali addebiti consistono nelle spese vive sostenute per la partecipazione alla singola gara d'appalto (polizze, contributo Anac, marche da bollo, sopralluogo, oneri specifici), oltre che specifico costo per la fruizione dell'ufficio gare per la compilazione e la stampa della documentazione occorrente per la partecipazione alla gara d'appalto per conto del Consorzio Stabile ARGO.

#### **VEDI ALLEGATO A1**

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it



## TITOLO VII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

### **ART.30 – OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO**

Le Consorziare sono tenute all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento, delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Il presente Regolamento è pertanto vincolante per il Consorzio Stabile ARGO e per tutti i Consorziati.

Per Accettazione di tutte le disposizioni contenute negli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

### **ALLEGATI**

Al presente Regolamento sono allegati:

**ALLEGATO 1 - Costi specifici per partecipazione gara d'appalto;**

**STATUTO**



## ALLEGATO A1

### Costi specifici per partecipazione gara d'appalto

Descrizione	Diritti e costi (€)
<b>Diritti Amministrativi</b> predisposizione istanza di partecipazione del Consorzio (istanza, statuto, attestazioni, documentazioni accessorie, buste) <b>N.b. l'istanza del consorziato rimane a propria cura e spese</b>	45,00
<b>Spese</b> per effettuazione sopralluogo <b>Regione Campania:</b>	70,00
<b>Altre Regioni:</b>	Da definizione
Polizza Fidejussoria Provvisoria	In definizione con broker assicurativo
Contributo ANAC	Come richiesto in bando
Marca da bollo	Come richiesto in bando
Compilazione e/o assistenza (controllo) della Lista delle Categorie	0,15 €/voce di lista
Spedizione	In definizione con Corriere Espresso

**Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l.**

Via Toledo, 256 - 80132 Napoli - Italia

P.IVA e C.F. 08357591216 - R.E.A. NA - 952171

consorzioabileargoscarl@legalmail.it

Repertorio n. 12401

Raccolta n. 7294

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'**

**CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di aprile in Castel Volturno e nel mio studio al Viale degli Oleandri Ed. n.ro 4 (Pinetamare).

Innanzi a me Dott. Pietro Di Nocera, Notaio residente in Castel Volturno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

**SI SONO COSTITUITI**

- VOTTA Antonietta, nata ad Aversa (CE) il 23 settembre 1981 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**NICCHINIELLO S.P.A.**", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Villa Literno (CE) alla Via Vittorio Emanuele III n.ro 80, capitale sociale Euro 156.100,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 12248951001, n.ro R.E.A. CE 294310, domiciliata per la carica presso la sede sociale;

- NICCHINIELLO Salvatore, nato a Napoli il 10 settembre 1979, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**CO. GE. STRA. S.R.L.**", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Villa Literno (CE) alla Via Salvo d'Acquisto n.ro 2, capitale sociale Euro 20.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Caserta 03458520610, n.ro R.E.A. CE 245875, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- VALENTINO Antonio, nato a Lucera (FG) il 12 luglio 1978 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "**PAVING TECHNOLOGY S.R.L.**", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Trieste alla Via Cesare Battisti n.ro 23, capitale sociale Euro 200.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trieste 01266870326, n.ro R.E.A. TS 137091, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- **DIANA Carmine**, nato a Caserta il 9 ottobre 1986 e residente in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Catalani n.ro 11, C.F. DNI CMN 86R09 B963F, cittadino italiano;

- **D'ANDREA Michelangelo**, nato a Napoli il 4 novembre 1976 e residente in Sant'Antimo (NA) al Corso Arturo Toscanini n.ro 38, C.F. DND MHL 76S04 F839D, cittadino italiano;

- **SICA Ferdinando**, nato a Napoli il 12 maggio 1978 ed ivi residente alla Via Comunale del Principe n.ro 51, C.F. SCI FDN 78E12 F839Q, cittadino italiano.

Dell'identità personale dei componenti, io Notaio sono certo.

Le società "**NICCHINIELLO S.P.A.**", "**CO. GE. STRA. S.R.L.**" e "**PAVING TECHNOLOGY S.R.L.**" tutte come innanzi rappresentate, mi richiedono di ricevere il seguente atto, diviso in due

BUSON

parti e regolato dai seguenti articoli:

#### **PARTE I - COSTITUZIONE**

##### **ARTICOLO 1**

E' costituito tra le società "NICCHINIELLO S.P.A.", "CO. GE. STRA. S.R.L." e "PAVING TECHNOLOGY S.R.L." un consorzio stabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.ro 163 e successive modifiche ed integrazioni nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 ter del c.c. con la denominazione "CONSORZIO STABILE ARGO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "CONSORZIO STABILE ARGO S.C.A.R.L."..

##### **ARTICOLO 2**

La società ha sede nel Comune di Napoli.  
Ai soli fini dell'iscrizione della sede sociale nel registro delle imprese si precisa che l'indirizzo della sede sociale è il seguente: Via Toledo n.ro 256.

##### **ARTICOLO 3**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060.

##### **ARTICOLO 4**

L'oggetto sociale della società è quello riportato all'articolo 4 (quattro) dello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, posto in calce al presente atto.

##### **ARTICOLO 5**

La Società, fino a revoca o dimissioni, sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati nelle persone dei signori DIANA Carmine (Presidente), D'ANDREA Michelangelo (Consigliere) e SICA Ferdinando (Consigliere), che accettano la carica.

La rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor DIANA Carmine, come sopra nominato.

##### **ARTICOLO 6**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Detto capitale viene sottoscritto come segue:

- dalla società "NICCHINIELLO S.P.A." per Euro 9.500,00 (novemilacinquecento e zero centesimi), cosicché alla stessa è attribuita una partecipazione di pari ammontare, pari al 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale;
- dalla società "CO. GE. STRA. S.R.L." per Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi), cosicché alla stessa è attribuita una partecipazione di pari ammontare, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale;
- dalla società "PAVING TECHNOLOGY S.R.L." per Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi), cosicché alla stessa è attribuita una partecipazione di pari ammontare, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

I soci dichiarano di aver versato l'intero conferimento in danaro all'organo amministrativo nel seguente modo:

- la società "NICCHINIELLO S.P.A." ha versato all'organo amministrativo la somma di Euro 9.500,00 (novemilacinquecento e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dal Banco di Napoli filiale di Villa Literno (CE) distinto con il numero 8202910563 -03;

- la società "CO. GE. STRA. S.R.L." ha versato all'organo amministrativo la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dal Banco di Napoli filiale di Villa Literno (CE) distinto con il numero 8108192435 -05;

- la società "PAVING TECHNOLOGY S.R.L." ha versato all'organo amministrativo la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dal Banco di Napoli filiale di Villa Literno (CE) distinto con il numero 8108192436 - 06.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma, di cui rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### ARTICOLO 7

La società è retta dalle norme contenute nel presente atto e nello statuto come riportato nella II parte del presente atto. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di quest'anno.

L'importo globale delle spese per la presente costituzione, ammontante a circa Euro 2.200,00 (duemiladuecento e zero centesimi) è posto a carico della Società.

#### PARTE II - STATUTO DI

#### SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

#### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - FUNZIONAMENTO

Art. 1) E' costituito un consorzio stabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.ro 163 e successive modifiche ed integrazioni nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 ter del c.c. denominato:

**"CONSORZIO STABILE ARGO SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "CONSORZIO STABILE ARGO S.C.A.R.L."**.

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Napoli.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi con e senza stabile rappresentanza ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato.

Spetta all'assemblea decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato.

Art. 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre

2060.

Art. 4) La società consortile nasce con l'obiettivo di creare una struttura stabile e comune d'impresa fra gli imprenditori consorziati, per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La stessa, pertanto, si prefigge le seguenti attività, da eseguirsi in proprio o a mezzo assegnazione a soci consorziati:

- l'assunzione, da privati e/o Enti Pubblici, in Italia e/o all'estero, di appalti e/o concessioni, nonché la partecipazione a gare di appalto e/o concessioni indette da privati e/o da Enti Pubblici da eseguire in proprio o da assegnare in esecuzione ai soci come da regolamento interno, nei limiti della normativa vigente. Tali appalti potranno avere ad oggetto l'esecuzione di lavori ed opere, forniture, servizi, nonché l'attività di progettazione;

- l'attivazione di tutte le procedure necessarie per gestire attività ed effettuare servizi generali e/o specifici anche in tutte le forme previste di Global Service, anche a mezzo di Project Financing, ed altre;

Tutte le attività su descritte potranno riguardare i seguenti settori:

- civili e industriali;

- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;

- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;

- opere d'arte nel sottosuolo;

- dighe;

- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;

- opere marittime e lavori di dragaggio;

- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

- impianti per la produzione di energia elettrica;

- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;

- impianti tecnologici;

- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

- opere di ingegneria naturalistica;

- lavori in terra;

- impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

- impianti elettromeccanici trasportatori;

- impianti pneumatici e antintrusione;

- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- finiture di opere generali di natura edile;

- finiture di opere generali di natura tecnica;

- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- segnaletica stradale non luminosa;
- apparecchiature strutturali speciali;
- barriere e protezioni stradali;
- strutture prefabbricate in cemento armato;
- pulizia di acque marine, lacustre, fluviali;
- impianti per centrali di produzione energia elettrica
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- componenti strutturali in acciaio o metallo;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- rilevamenti topografici;
- opere strutturali speciali;
- impianti di potabilizzazione e depurazione;
- demolizione di opere;
- verde e arredo urbano;
- scavi archeologici;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- armamento ferroviario;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- interventi a basso impatto ambientale;
- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti all'interno di edifici (di cui alle lettere A), B), C), D), E), F) e G) del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.ro 37) e s.m. e i.

Il Consorzio ha anche ad oggetto:

- La gestione di impianti tecnologici complessi finalizzati alla produzione e distribuzione o commercializzazione di energia termica od elettrica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centrali idroelettriche, termiche, termoelettriche e nucleari, impianti per la produzione da fonti rinnovabili, quali inceneritori, termovalorizzatori, e simili;
- la gestione di servizi di manutenzione e pulizia di impianti ed opifici industriali e simili;
- attività connesse con l'ecologia e la tutela e difesa ambientale;
- l'assistenza commerciale finalizzata alla richiesta ed all'ottenimento di finanziamenti per tutte le attività sopra indicate;
- l'assistenza commerciale per l'approvvigionamento di materie prime necessarie a tutte le attività sopra indicate;

-- noleggio macchine, attrezzature e mezzi d'opera sia ai propri consorziati che a terzi;

-- difesa con eventuali azioni legali degli interessi dei consorziati nei confronti di terzi;

-- il prestare garanzia alle imprese consorziate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di lavori in corso. Concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente, e/o Istituto di credito e/o terzi, a garanzia delle obbligazioni assunte dalle imprese consorziate;

-- il prestare servizi, anche in favore dei propri consorziati, in riferimento a:

- tutte le attività gestionali, di coordinamento e d'organizzazione commerciale tecnica, amministrativa, del lavoro, della sicurezza, finanziarie e comunque ogni attività di impresa che venisse ad esso richiesta dal mercato e/o domandata dalle imprese consorziate;

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La Società Consortile ha scopo consortile, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro, e per questo adotta principi e regole proprie dei consorzi.

Art.5) La Società Consortile svolge il coordinamento delle fasi delle attività poste in essere dai consorziati. Per tale attività la Società Consortile cura l'organizzazione comune dei mezzi finanziari, economici, tecnici e la prestazione di tutte le garanzie fidejussorie da emettere e da ricevere da parte delle imprese consorziate per l'esecuzione delle opere preordinate all'ottenimento dello scopo consortile.

La Società Consortile, pertanto, provvederà a coordinare l'esecuzione delle singole fasi dell'attività consortile anche a mezzo assegnazione diretta delle opere e/o servizi o di loro parti alle imprese consorziate; tale assegnazione avverrà senza necessità di procedere a verifica del possesso da parte di queste ultime dei requisiti specifici, i quali devono invece essere posseduti e comprovati soltanto dal consorzio stesso.

La Società Consortile riscuote i corrispettivi dovuti dal Committente e ripartisce alle consorziate assegnatarie le quote di loro pertinenza; provvede, inoltre, a ripartire gli

oneri sostenuti per la vita del consorzio. Il tutto come da Regolamento.

Le imprese consorziate sono tenute al rilascio di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative oltre che a favore della Committenza (come per legge) anche a favore della Società Consortile sia per la quota di lavori a loro affidate, sia per i danni e gli oneri scaturenti da un eventuale loro anticipato recesso o per tutti i casi di esclusione del Consorzio stesso. Tale garanzia deve essere rilasciata entro e non oltre il termine imposto dall'Organo Amministrativo ed in ogni caso prima della firma di ogni contratto per tutte le gare aggiudicate al Consorzio.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE

#### REQUISITI DEI SOCI - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - TRASFERIMENTO DI QUOTE

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), diviso in partecipazioni nominative, anche di diverso ammontare.

Qualora l'ammontare del capitale sociale sia determinato in misura inferiore a diecimila euro i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Le quote sono divisibili nei limiti determinati dalla legge.

Art. 7) Possono partecipare alla società imprenditori e/o società e cooperative che svolgano attività compatibile e coerenti con le finalità della società, e che abbiano i requisiti per partecipare a gare per l'assegnazione di pubblici appalti.

Il domicilio dei soci è quello che risulta dal presente statuto. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché l'eventuale numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

I soci sono tenuti:

- quando assegnatari, ad eseguire i lavori, i servizi e le forniture loro affidati dalla società a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici disposti dall'organo amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, trasmettendo ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- ad osservare lo statuto e le deliberazioni sociali;
- a rispettare, obbligatoriamente, il regolamento interno approvato dall'Assemblea.

I soci sono inoltre obbligati a versare contributi in denaro ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ., entro 15 gg. dalla formale richiesta, al fine di ripianare le spese di funzionamento della società, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione e dell'ammontare dei lavori loro affidati dalla società, in base ad un piano di riparto predisposto an-

nualmente dall'organo amministrativo e previa determinazione dell'eventuale disavanzo di gestione quale risulti dal bilancio di esercizio approvato.

Art. 8) Le quote sono trasferibili e divisibili.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote dei soci, la prelazione spetta al socio di maggioranza. Solo in caso di non esercizio della prelazione da parte di questi, o di esercizio parziale della stessa, spetta conseguentemente a tutti gli altri soci in proporzione alla partecipazione detenuta.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo, entro otto giorni dal momento in cui sarà pervenuta la comunicazione, riferirà sia al socio di maggioranza che ai soci minoritari della relativa offerta. Il socio di maggioranza cui spetta prioritariamente il diritto di prelazione comunicherà nei successivi dieci giorni l'intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione. Solo nell'ipotesi che la comunicazione riferisca invece la mancata intenzione di esercitare la priorità della prelazione, i soci minoritari avranno a loro volta altri dieci giorni per comunicare all'Organo Amministrativo della società se e in quale misura intendono esercitare la prelazione; il silenzio vale rifiuto. In caso di concorso di più soci, le quote sono divise in proporzione alla preesistente partecipazione sociale.

Art. 9) Per l'ammissione alla società di nuovi soci che abbiano presentato domanda scritta all'organo amministrativo corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7) del presente statuto, la decisione spetta all'Organo Amministrativo, il quale dovrà pronunciarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione. La delibera così assunta sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata A.R. al soggetto richiedente.

Tale procedura è obbligatoria sia nel caso in cui l'ingresso di nuovi soci avvenga a mezzo cessione di quote sociali da parte dei consorziati esistenti, che a mezzo aumento del capitale sociale.

Art. 10) I soci sono obbligati a:

- a) trasmettere all'organo amministrativo tutti i dati relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività;
- b) versare il contributo annuo per le spese di gestione determinato dall'organo amministrativo sulla base del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e secondo le scadenze e modalità stabilite dall'organo amministrativo, normalmente entro 15 gg dalla formale richiesta;
- c) osservare il presente Statuto sociale e le deliberazioni degli organi della società;

d) rispettare, obbligatoriamente, il regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria;

e) non agire contro gli interessi della società.

Art. 11) Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

- entro quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge in cui il recesso deve essere esercitato nei termini sopra indicati, ciascun socio può in ogni momento recedere dalla società. In caso di recesso volontario la volontà di recedere dovrà essere comunicata, con le modalità di cui sopra, con un preavviso di almeno dodici mesi.

Limitatamente ai consorziati del settore lavori ed opere che siano assegnatari di lavori ancora in corso di esecuzione, il termine di dodici mesi decorrerà dall'ultimazione dei lavori certificata dall'ente committente ai sensi dell'art. 199 del Dpr 207/2010, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. - sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valuta-

zione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni viene effettuato secondo i termini di legge.

Art. 12) L'impresa consorziata nei confronti della quale intervenga la dichiarazione di fallimento o l'inizio di altra procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata ed il concordato stragiudiziale, o la perdita dei requisiti imprenditoriali che legittimano la partecipazione al consorzio, sarà esclusa dal consorzio.

L'esclusione avrà effetto di diritto, senza necessità di specifica deliberazione dell'Organo Amministrativo, dal giorno precedente a quello del provvedimento che l'avrà generata.

L'esclusione viene, altresì, deliberata dall'assemblea ordinaria dei consorziati, con esclusione del socio nei cui confronti viene promossa, in tutti i casi, diversi dai precedenti citati ove l'esclusione opera automaticamente, qui di seguito elencati:

- inadempimenti relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- inadempimenti ai doveri sociali;
- gravi e documentate inadempienze tecniche, operative ed amministrative relative alla gestione delle commesse;
- perdita considerevole di requisiti di qualificazione;
- irregolarità negli adempimenti previdenziali contributivi ed assicurativi delle consorziate nei confronti del proprio personale dipendente ovvero dei propri sub-appaltatori;
- per uno qualsiasi dei motivi di esclusione dalle gare, in riferimento ai requisiti generali, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- stato di illiquidità temporanea o di insolvenza documentato da richieste di ammissione a concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione dei debiti, e simili;
- irregolarità nel pagamento del contributo annuo per le spe-

se di gestione, successivamente a due inviti/diffida ad adempiere dell'Organo amministrativo;

- perdita significativa del merito creditizio e revoca delle garanzie e fidejussioni da parte degli enti creditori e/o fideiussori.

In tutti i casi di esclusione le garanzie prestate resteranno in vigore fino al completo esaurimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio verso la Committenza e verso i terzi cui le garanzie siano riferite, al fine di poterle escutere in ogni momento.

Art. 13) Il socio receduto o escluso è tenuto comunque a versare i contributi dovuti al momento dello scioglimento del vincolo.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

Art. 14) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e/o del Revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'ammontare dei contributi consortili e la tempistica del versamento;

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) e) ed f) oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 15) Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 16) La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata e/o PEC spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Tale lettera deve contenere l'indicazione del luogo, giorno

ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori e o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro 180 (centotanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 17) Hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di soci in base alle risultanze del Registro Imprese, ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto regolarmente depositato al Registro Imprese (e forniscano prova del detto deposito).

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (anche non autenticata) da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti delle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre norme di legge in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare il diritto di intervento all'assemblea medesima.

Art. 18) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'assemblea ovvero dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

Art. 19) L'assemblea può riunirsi anche mediate audio e video conferenza tra il luogo di convocazione ed altri luoghi ove sono i soci, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visione, ricevere o trasmettere docu-

menti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

Art. 20) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.

Art. 21) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle ipotesi previste dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 cod. civ. delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 22) L'assemblea può deliberare l'emanazione di un regolamento e sue eventuali modifiche per disciplinare i rapporti tra i consorziati e tra questi e la società, nell'ambito del presente statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci.

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 23) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque o sette membri secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, eletti dall'assemblea stessa e scelti anche tra non soci; essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Il compenso degli amministratori è fissato dall'assemblea.

All'Organo Amministrativo spetta la gestione della società.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, comunque, da un Presidente e da un Vice Presidente.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua volta nominare uno o più amministratori delegati fissandone i rispettivi poteri.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax, da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ogni amministratore (e dei componenti dell'organo di controllo, se nominati), indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 25) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, e agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori "ad negotia", con relativi poteri di firma, per determinati atti o categorie di atti.

## TITOLO V

### DIRETTORE TECNICO

Art. 26) Il Direttore Tecnico avrà compiti di gestione tecnico - operativa ed agirà sulla scorta delle direttive impartite dal Legale Rappresentante. A titolo esemplificativo vengono di seguito indicate le attività:

a) coordinamento delle attività propedeutiche all'assunzione di appalti e concessioni (selezione gare, predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione alle gare, studi di fattibilità, redazione e presentazione delle domande di partecipazione alle gare);

b) coordinamento di attività successive all'affidamento: controllo della commessa, gestione dei rapporti con le imprese consorziate affidatarie di attività di service;

c) Ripartizione dei costi e delle spese generali relative alle singole gare di appalto da ribaltare ai consorziati affidatari;

Il Direttore Tecnico, pertanto, pone in esecuzione quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla partecipazione di gare di appalto, project financing, appalti concorsi, etc., sino al controllo della successiva gestione della commessa e sino al collaudo delle opere.

A tal fine il Direttore Tecnico potrà avvalersi della collaborazione delle imprese consorziate, di terzi, oltre che del-

le strutture del consorzio medesimo.

#### TITOLO VI

##### COMITATO TECNICO

Art. 27) Il Comitato Tecnico, se costituito, sarà presieduto dal Direttore Tecnico ed avrà gli stessi compiti e funzioni di quest'ultimo. Esso sarà costituito da un numero variabile di tre o cinque membri ivi compreso il Direttore Tecnico che non ha diritto di voto.

Le decisioni del Comitato Tecnico potranno essere validamente assunte soltanto in presenza di almeno la metà più uno dei membri e con il voto favorevole di tutti i presenti.

Qualora il quorum non si formi o l'unanimità non venga raggiunta, della questione sarà investito il Consiglio di Amministrazione che sarà convocato dal Presidente entro 7 (sette) gg dalla comunicazione di mancata deliberazione.

Alla convocazione del Comitato Tecnico, provvederà il Direttore Tecnico con preavviso di 4 (quattro) gg e previa richiesta di almeno un consorziato. Di ciascuna riunione dovrà essere redatto verbale da trascrivere in apposito libro e trasmesso in copia entro 4 (quattro) giorni a ciascun consorziato.

#### TITOLO VII

##### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società sarà controllata da un organo nominato e funzionante a norma di legge; il numero dei membri dell'organo di controllo (anche monocratico) è stabilito dai soci contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge.

#### TITOLO VIII

##### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - FORMAZIONE UTILI

Art. 29) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

La società, in ragione della sua natura, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

I soci potranno effettuare a favore della società anticipazioni e versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza

obbligo di rimborso, ovvero versamenti con obbligo di rimborso che saranno infruttiferi di interessi salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e la società, il tutto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 cod. civ..

#### TITOLO IX RESPONSABILITA'

Art. 30) Per le obbligazioni assunte per conto delle singole imprese consorziate assegnatarie rispondono quest'ultime, anche tramite idonee garanzie prestate.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio o parte di esso nei confronti di Enti concedenti o appaltanti rispondono in solido fra essi il Consorzio ed il consorziato assegnatario.

Le imprese Consorziate assegnatarie che siano responsabili di vizi nell'esecuzione dei lavori, prestazioni e/o forniture, ovvero di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione o consegna e/o inadempimenti che diano luogo a responsabilità per danni e/o pagamento di penali, ne sopportano integralmente le conseguenze e saranno tenute a porvi rimedio e fare salvi il Consorzio da ogni onere, danno, cura e spese.

#### TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31) In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### TITOLO XI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, liquidatori e

dall'Organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 11.

#### TITOLO XII

#### DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 33) I rapporti tra il Consorzio e le imprese associate saranno regolati sulla base delle disposizioni stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 34) Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in nove fogli dei quali pagine scritte trentaquattro fin qui, io Notaio ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore dodici e trenta minuti

Firmato:

VOTTA Antonietta

NICCHINIELLO Salvatore

VALENTINO Antonio

DIANA Carmine

D'ANDREA Michelangelo


SICA Ferdinando

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

La presente copia composta di diciassette facciate è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso Ufficio IVA, in corso di registrazione.

Castel Volturno, li 12 aprile 2016



N. 12559 del Repertorio N. 7416 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno in Castel Volturno e nel mio studio al Viale degli Oleandri Ed. n.ro 4 (Pinetamare), alle ore tredici e venti minuti.

A richiesta del signor DIANA Carmine, nato a Caserta il 9 ottobre 1986, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"CONSORZIO STABILE ARGO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Napoli, Via Toledo n.ro 256, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Napoli 08357591216, n.ro R.E.A. NA 952171 domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Io dott. Pietro Di Nocera, Notaio residente in Castel Volturno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuto per assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società convocata in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale al fine di inserire la previsione che l'aumento di capitale possa essere effettuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e che i conferimenti possano essere anche diversi dal danaro;
- aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 10.800,00 (diecimilaottocento e zero centesimi)
- delibere consequenziali.

In questo luogo è intervenuto il signor DIANA Carmine, nella predetta qualità e della cui identità personale io Notaio sono certo.

Viene chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società signor DIANA Carmine, nella detta qualità, il quale

constatato

- che è presente di persona e per delega l'intero capitale sociale ossia:

- **"NICCHINIELLO S.P.A."**, società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Villa Literno (CE) alla Via Vittorio Emanuele III n.ro 80, capitale sociale Euro 156.100,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 12248951001, n.ro R.E.A. CE 294310, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante della società VOTTA Antonietta, nata ad Aversa (CE) il 23 settembre 1981, titolare di una quota di Euro 9.500,00 (novemilacinquecento e zero centesimi), pari al 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale;

- **"CO. GE. STRA. S.R.L."**, società di diritto italiano costi-

tuita in Italia, con sede in Villa Literno (CE) alla Via Salvo d'Acquisto n.ro 2, capitale sociale Euro 20.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Caserta 03458520610, n.ro R.E.A. CE 245875, in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante della società NICCHINIELLO Salvatore, nato a Napoli il 10 settembre 1979, titolare di una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi), pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- "PAVING TECHNOLOGY S.R.L.", società di diritto italiano costituita in Italia, con sede in Trieste alla Via Cesare Battisti n.ro 23, capitale sociale Euro 200.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trieste 01266870326, n.ro R.E.A. TS 137091, titolare di una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi), pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, rappresentata per delega dal dottor Aversano Angelo nato a Santa Maria Capua Vetere il 19 febbraio 1982;

- che detta delega previo controllo della sua regolarità da parte del Presidente, viene conservata agli atti della società;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di DIANA Carmine, nato a Caserta il 9 ottobre 1986 in qualità di Presidente, e dei signori D'ANDREA Michelangelo, nato a Napoli il 4 novembre 1976 e SICA Ferdinando, nato a Napoli il 12 maggio 1978 in qualità di Consiglieri;

- che la società è legittimamente priva di organo di controllo;

- che infine, tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;  
verificata

la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Il presidente, preventivamente autorizzato dall'assemblea alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno illustra all'assemblea l'opportunità di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale introducendo la possibilità che l'aumento di capitale possa essere offerto in sottoscrizione a soggetti terzi e che in sede di aumento di capitale possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, così come richiesto dall'articolo 2481 bis c.c. e dall'articolo 2464 terzo comma c.c. e, vista la situazione patrimoniale della società alla data del 23 giugno

2016, propone di aumentare a pagamento il capitale sociale di Euro 800,00 (ottocento e zero centesimi) al fine di portarlo dagli attuali Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 10.800,00 (diecimilaottocento e zero centesimi).

Detto aumento, che dovrà intendersi inscindibile, sarà offerto in opzione ai soci in proporzione delle quote possedute e per l'importo a terzi, alle medesime condizioni e, pertanto, in caso di rinuncia totale o parziale ad esercitare il diritto di opzione da parte dei soci, la parte di aumento non sottoscritta potrà essere sottoscritta da terzi.

Lo stesso Presidente comunica all'assemblea la possibilità di rinunciare al diritto di opzione ai medesimi spettanti sul deliberando aumento di capitale, al fine di consentire che l'aumento non sottoscritto dai soci sia sottoscritto da terzi. In proposito comunica all'assemblea che le società "ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Telesse Terme (BN) alla P.zza della Civiltà Sannitica n.ro 9, capitale sociale Euro 10.000,00 versato per Euro 2.500,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Benevento 01648220620 n.ro REA BN 137216, "G.F. COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Villa Literno (CE) al Corso Umberto I n.ro 133, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Caserta 03456060619 n.ro REA CE 245543, "GRUPPO DEGA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Nonantola (MO) alla Via Umberto Saba n.ro 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena 03691250611 n.ro REA MO 407071 ed il signor TORNICASA Bruno, nato a Casal di Principe (CE) il giorno 1 maggio 1969, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Casal di Principe (CE) alla Via Otranto n.ro 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Caserta TRN BRN 69E01 B872I, P.IVA 02686080611 n.ro REA CE 190760, si sono dichiarate disposte a sottoscrivere l'intero aumento da deliberarsi, ciascuna per l'importo di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) ed a versare la complessiva somma di Euro 800,00 (ottocento e zero centesimi).

Il presidente informa l'assemblea che in conseguenza del prospettato aumento del capitale sociale ad Euro 10.800,00 (diecimilaottocento e zero centesimi) rispetto all'originario importo di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) sarebbe necessario procedere alla ulteriore modifica dell'articolo 6 dei patti sociali, relativo appunto al Capitale.

Il presidente assicura l'eseguibilità dell'aumento essendo l'attuale capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente liberato e non essendo lo stesso gravato da alcuna passività.

A questo punto l'assemblea con voto manifestato per alzata di mano, vista la situazione patrimoniale della società alla data del 23 giugno 2016,

DELIBERA

- di acconsentire che l'aumento di capitale possa essere offerto in sottoscrizione a soggetti terzi e che in sede di aumento di capitale possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, così come richiesto dall'articolo 2481 bis c.c. e dall'articolo 2464 terzo comma c.c.;
- di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ad Euro 10.800,00 (diecimilaottocento e zero centesimi), e pertanto di Euro 800,00 (ottocento e zero centesimi), offrendo detto aumento in sottoscrizione ai soci e per l'inoportato a terzi;
- di prevedere che detto aumento debba intendersi inscindibile e che lo stesso dovrà essere sottoscritto dai soci entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, decorso tale termine il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

A questo punto il Presidente comunica all'assemblea che i soci "NICCHINIELLO S.P.A.", "CO. GE. STRA. S.R.L." e "PAVING TECHNOLOGY S.R.L.", quest'ultima mediante dichiarazione scritta consegnata al presidente per il tramite del soggetto che la rappresenta intervenuto per delega, hanno rinunciato al diritto di opzione agli stessi spettante sul deliberato aumento di capitale al fine di consentire che l'aumento non sottoscritto sia sottoscritto dalle società "ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.", "G.F. COSTRUZIONI S.R.L.", "GRUPPO DEGA SOCIETA' COOPERATIVA" ed il signor TORNICASA Bruno.

Il Presidente signor DIANA Carmine comunica all'assemblea che:

-- la società ERREGI COSTRUZIONI S.R.L. ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale sopra deliberato e precisamente la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) e contestualmente ha versato, a mezzo del legale rappresentante pro tempore, nelle casse sociali la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dalla Banca Popolare di Bari Filiale di Caserta distinto con il numero 4002718600 -10;

-- la società G.F. COSTRUZIONI S.R.L. ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale sopra deliberato e precisamente la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) e contestualmente ha versato, a mezzo del legale rappresentante pro tempore, nelle casse sociali la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dal Banco di Napoli di Napoli Filiale di Villa Literno distinto con il numero 8108192486 - 04;

-- la società GRUPPO DEGA SOCIETA' COOPERATIVA ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale sopra deliberato e precisa-

mente la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) e contestualmente ha versato, a mezzo del legale rappresentante pro tempore, nelle casse sociali la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dal Banco di Napoli di Napoli Filiale di Villa Literno distinto con il numero 8108192487 - 05;

-- il signor TORNINCA<sup>SA</sup> Bruno ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale sopra deliberato e precisamente la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) e contestualmente ha versato nelle casse sociali la somma di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Canello ed Arnone (CE) distinto con il numero 6075915128 -10.

Il Presidente dichiara di aver ritirato detti assegni, di cui rilascia ampia e liberatoria quietanza ed attesta che l'intero importo del deliberato aumento di capitale e del relativo sovrapprezzo è stato liberato.

In conseguenza dell'avvenuta sottoscrizione integrale del deliberato aumento di capitale e di quanto sopra deliberato, l'Assemblea,

delibera

- di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale che assume il seguente letterale tenore:

"Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento e zero centesimi), diviso in partecipazioni nominative, anche di diverso ammontare.

Qualora l'ammontare del capitale sociale sia determinato in misura inferiore a diecimila euro i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di quote di nuova emissione a terzi (in particolare tale procedura potrà essere eseguita in caso di aumento di capitale sociale destinato all'ammissione di nuovi consorziati.

In sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le quote sono divisibili nei limiti determinati dalla legge."

- di prendere atto che il capitale sociale, come sopra aumentato, appartiene ai soci come segue:

- NICCHINIELLO S.P.A. titolare di una quota di Euro 9.500,00 (novemilacinquecento e zero centesimi);

- CO. GE. STRA. S.R.L. titolare di una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi);

- PAVING TECHNOLOGY S.R.L. titolare di una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi);

- ERREGI COSTRUZIONI S.R.L. titolare di una quota di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi);
- G.F. COSTRUZIONI S.R.L. titolare di una quota di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi);
- GRUPPO DEGA SOCIETA' COOPERATIVA titolare di una quota di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi);
- TORNINCASA Bruno titolare di una quota di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi).

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto Sociale aggiornato con le deliberate modifiche, che viene allegato al presente Verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa del costituito.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in tre fogli dei quali pagine scritte dodici, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore quattordici e quindici minuti.

Firmato:

DIANA Carmine

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

**Registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 19 luglio 2016 al n.ro 9950, serie 1T.**

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.RO 7416 DELLA RACCOLTA  
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - FUNZIONAMENTO

Art. 1) E' costituito un consorzio stabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.ro 163 e successive modifiche ed integrazioni nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 ter del c.c. denominato:

**"CONSORZIO STABILE ARGO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "CONSORZIO STABILE ARGO S.C.A.R.L."**.

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Napoli.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi con e senza stabile rappresentanza ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato.

Spetta all'assemblea decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato.

Art. 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

Art. 4) La società consortile nasce con l'obiettivo di creare una struttura stabile e comune d'impresa fra gli imprenditori consorziati, per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La stessa, pertanto, si prefigge le seguenti attività, da eseguirsi in proprio o a mezzo assegnazione a soci consorziati:

- l'assunzione, da private e/o Enti Pubblici, in Italia e/o all'estero, di appalti e/o concessioni, nonché la partecipazione a gare di appalto e/o concessioni indette da privati e/o da Enti Pubblici da eseguire in proprio o da assegnare in esecuzione ai soci come da regolamento interno, nei limiti della normativa vigente. Tali appalti potranno avere ad oggetto l'esecuzione di lavori ed opere, forniture, servizi, nonché l'attività di progettazione;

- l'attivazione di tutte le procedure necessarie per gestire attività ed effettuare servizi generali e/o specifici anche in tutte le forme previste di Global Service, anche a mezzo di Project Financing, ed altre;

Tutte le attività su descritte potranno riguardare i seguenti settori:

- civili e industriali;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- opere d'arte nel sottosuolo;
- dighe;

- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- opere marittime e lavori di dragaggio;
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- impianti per la produzione di energia elettrica;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
- impianti tecnologici;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- opere di ingegneria naturalistica;
- lavori in terra;
- impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- impianti elettromeccanici trasportatori;
- impianti pneumatici e antintrusione;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile;
- finiture di opere generali di natura tecnica;
- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- segnaletica stradale non luminosa;
- apparecchiature strutturali speciali;
- barriere e protezioni stradali;
- strutture prefabbricate in cemento armato;
- pulizia di acque marine, lacustre, fluviali;
- impianti per centrali di produzione energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- componenti strutturali in acciaio o metallo;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- rilevamenti topografici;
- opere strutturali speciali;
- impianti di potabilizzazione e depurazione;
- demolizione di opere;
- verde e arredo urbano;
- scavi archeologici;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- armamento ferroviario;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- interventi a basso impatto ambientale;

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti all'interno di edifici (di cui alle lettere A), B), C), D), E), F) e G) del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.ro 37) e s.m. e i.

Il Consorzio ha anche ad oggetto:

-- La gestione di impianti tecnologici complessi finalizzati alla produzione e distribuzione o commercializzazione di energia termica od elettrica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centrali idroelettriche, termiche, termoelettriche e nucleari, impianti per la produzione da fonti rinnovabili, quali inceneritori, termovalorizzatori, e simili;

-- la gestione di servizi di manutenzione e pulizia di impianti ed opifici industriali e simili;

-- attività connesse con l'ecologia e la tutela e difesa ambientale;

-- l'assistenza commerciale finalizzata alla richiesta ed all'ottenimento di finanziamenti per tutte le attività sopra indicate;

-- l'assistenza commerciale per l'approvvigionamento di materie prime necessarie a tutte le attività sopra indicate;

-- noleggio macchine, attrezzature e mezzi d'opera sia ai propri consorziati che a terzi;

-- difesa con eventuali azioni legali degli interessi dei consorziati nei confronti di terzi;

-- il prestare garanzia alle imprese consorziate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di lavori in corso. Concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente, e/o Istituto di credito e/o terzi, a garanzia delle obbligazioni assunte dalle imprese consorziate;

-- il prestare servizi, anche in favore dei propri consorziati, in riferimento a:

- tutte le attività gestionali, di coordinamento e d'organizzazione commerciale tecnica, amministrativa, del lavoro, della sicurezza, finanziarie e comunque ogni attività di impresa che venisse ad esso richiesta dal mercato e/o domandata dalle imprese consorziate;

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La Società Consortile ha scopo consortile, è retta e disci-

plinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro, e per questo adotta principi e regole proprie dei consorzi.

Art.5) La Società Consortile svolge il coordinamento delle fasi delle attività poste in essere dai consorziati. Per tale attività la Società Consortile cura l'organizzazione comune dei mezzi finanziari, economici, tecnici e la prestazione di tutte le garanzie fidejussorie da emettere e da ricevere da parte delle imprese consorziate per l'esecuzione delle opere preordinate all'ottenimento dello scopo consortile.

La Società Consortile, pertanto, provvederà a coordinare l'esecuzione delle singole fasi dell'attività consortile anche a mezzo assegnazione diretta delle opere e/o servizi o di loro parti alle imprese consorziate; tale assegnazione avverrà senza necessità di procedere a verifica del possesso da parte di queste ultime dei requisiti specifici, i quali devono invece essere posseduti e comprovati soltanto dal consorzio stesso.

La Società Consortile riscuote i corrispettivi dovuti dal Committente e ripartisce alle consorziate assegnatarie le quote di loro pertinenza; provvede, inoltre, a ripartire gli oneri sostenuti per la vita del consorzio. Il tutto come da Regolamento.

Le imprese consorziate sono tenute al rilascio di garanzie fidejussorie bancarie o assicurative oltre che a favore della Committenza (come per legge) anche a favore della Società Consortile sia per la quota di lavori a loro affidate, sia per i danni e gli oneri scaturenti da un eventuale loro anticipato recesso o per tutti i casi di esclusione del Consorzio stesso. Tale garanzia deve essere rilasciata entro e non oltre il termine imposto dall'Organo Amministrativo ed in ogni caso prima della firma di ogni contratto per tutte le gare aggiudicate al Consorzio.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

#### **REQUISITI DEI SOCI - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - TRASFERIMENTO DI QUOTE**

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento e zero centesimi), diviso in partecipazioni nominative, anche di diverso ammontare.

Qualora l'ammontare del capitale sociale sia determinato in misura inferiore a diecimila euro i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di quote di nuova emissione a terzi (in particolare tale procedura potrà essere eseguita in caso di aumento di capitale sociale destinato all'ammissione di nuovi consorziati.

In sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economi-

ca ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le quote sono divisibili nei limiti determinati dalla legge.

Art. 7) Possono partecipare alla società imprenditori e/o società e cooperative che svolgano attività compatibile e coerenti con le finalità della società, e che abbiano i requisiti per partecipare a gare per l'assegnazione di pubblici appalti.

Il domicilio dei soci è quello che risulta dal presente statuto. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché l'eventuale numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

I soci sono tenuti:

- quando assegnatari, ad eseguire i lavori, i servizi e le forniture loro affidati dalla società a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici disposti dall'organo amministrativo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, trasmettendo ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- ad osservare lo statuto e le deliberazioni sociali;
- a rispettare, obbligatoriamente, il regolamento interno approvato dall'Assemblea.

I soci sono inoltre obbligati a versare contributi in denaro ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ., entro 15 gg. dalla formale richiesta, al fine di ripianare le spese di funzionamento della società, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione e dell'ammontare dei lavori loro affidati dalla società, in base ad un piano di riparto predisposto annualmente dall'organo amministrativo e previa determinazione dell'eventuale disavanzo di gestione quale risulti dal bilancio di esercizio approvato.

Art. 8) Le quote sono trasferibili e divisibili.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote dei soci, la prelazione spetta al socio di maggioranza. Solo in caso di non esercizio della prelazione da parte di questi, o di esercizio parziale della stessa, spetta conseguentemente a tutti gli altri soci in proporzione alla partecipazione detenuta.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo, entro otto giorni dal momento in cui sarà pervenuta la comunicazione, riferirà sia al socio di maggioranza che ai soci minoritari della relativa offerta. Il socio di maggioranza cui spetta prioritariamente il diritto di prelazione comunicherà nei successivi dieci giorni l'intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione. Solo nell'ipotesi che la comunicazione riferisca invece la mancata intenzione di esercitare la priorità della prelazione, i

soci minoritari avranno a loro volta altri dieci giorni per comunicare all'Organo Amministrativo della società se e in quale misura intendono esercitare la prelazione; il silenzio vale rifiuto. In caso di concorso di più soci, le quote sono divise in proporzione alla preesistente partecipazione sociale.

Art. 9) Per l'ammissione alla società di nuovi soci che abbiano presentato domanda scritta all'organo amministrativo corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7) del presente statuto, la decisione spetta all'Organo Amministrativo, il quale dovrà pronunciarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione. La delibera così assunta sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata A.R. al soggetto richiedente.

Tale procedura è obbligatoria sia nel caso in cui l'ingresso di nuovi soci avvenga a mezzo cessione di quote sociali da parte dei consorziati esistenti, che a mezzo aumento del capitale sociale.

Art. 10) I soci sono obbligati a:

a) trasmettere all'organo amministrativo tutti i dati relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività;

b) versare il contributo annuo per le spese di gestione determinato dall'organo amministrativo sulla base del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e secondo le scadenze e modalità stabilite dall'organo amministrativo, normalmente entro 15 gg dalla formale richiesta;

c) osservare il presente Statuto sociale e le deliberazioni degli organi della società;

d) rispettare, obbligatoriamente, il regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria;

e) non agire contro gli interessi della società.

Art. 11) Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

- entro quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;

- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge in cui il recesso deve essere esercitato nei termini sopra indicati, ciascun socio può in ogni momento recedere dalla società. In caso di recesso volontario la volontà di recedere dovrà essere comunicata, con le modalità di cui sopra, con un preavviso di almeno dodici mesi.

Limitatamente ai consorziati del settore lavori ed opere che siano assegnatari di lavori ancora in corso di esecuzione, il termine di dodici mesi decorrerà dall'ultimazione dei lavori certificata dall'ente committente ai sensi dell'art. 199 del Dpr 207/2010, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. - sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato - il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni viene effettuato secondo i termini di legge.

Art. 12) L'impresa consorziata nei confronti della quale in-

tervenga la dichiarazione di fallimento o l'inizio di altra procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione controllata ed il concordato stragiudiziale, o la perdita dei requisiti imprenditoriali che legittimano la partecipazione al consorzio, sarà esclusa dal consorzio.

L'esclusione avrà effetto di diritto, senza necessità di specifica deliberazione dell'Organo Amministrativo, dal giorno precedente a quello del provvedimento che l'avrà generata.

L'esclusione viene, altresì, deliberata dall'assemblea ordinaria dei consorziati, con esclusione del socio nei cui confronti viene promossa, in tutti i casi, diversi dai precedenti citati ove l'esclusione opera automaticamente, qui di seguito elencati:

- inadempimenti relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- inadempimenti ai doveri sociali;
- gravi e documentate inadempienze tecniche, operative ed amministrative relative alla gestione delle commesse;
- perdita considerevole di requisiti di qualificazione;
- irregolarità negli adempimenti previdenziali contributivi ed assicurativi delle consorziate nei confronti del proprio personale dipendente ovvero dei propri sub-appaltatori;
- per uno qualsiasi dei motivi di esclusione dalle gare, in riferimento ai requisiti generali, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- stato di illiquidità temporanea o di insolvenza documentato da richieste di ammissione a concordato preventivo o ad accordi di ristrutturazione dei debiti, e simili;
- irregolarità nel pagamento del contributo annuo per le spese di gestione, successivamente a due inviti/diffida ad adempiere dell'Organo amministrativo;
- perdita significativa del merito creditizio e revoca delle garanzie e fidejussioni da parte degli enti creditori e/o fideiussori.

In tutti i casi di esclusione le garanzie prestate resteranno in vigore fino al completo esaurimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio verso la Committenza e verso i terzi cui le garanzie siano riferite, al fine di poterle escutere in ogni momento.

Art. 13) Il socio receduto o escluso è tenuto comunque a versare i contributi dovuti al momento dello scioglimento del vincolo.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

Art. 14) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e/o del Revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'ammontare dei contributi consortili e la tempistica del versamento;

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) e) ed f) oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 15) Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 16) La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata e/o PEC spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Tale lettera deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori e o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro 180 (centotanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 17) Hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di soci in base alle risultanze del Registro Imprese, ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto regolarmente depositato al Registro Im-

prese (e forniscano prova del detto deposito).

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (anche non autenticata) da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti delle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre norme di legge in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare il diritto di intervento all'assemblea medesima.

Art. 18) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'assemblea ovvero dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

Art. 19) L'assemblea può riunirsi anche mediate audio e video conferenza tra il luogo di convocazione ed altri luoghi ove sono i soci, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visione, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

Art. 20) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.

Art. 21) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle ipotesi previste dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 cod. civ. delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 22) L'assemblea può deliberare l'emanazione di un regolamento e sue eventuali modifiche per disciplinare i rapporti tra i consorziati e tra questi e la società, nell'ambito del presente statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci.

#### TITOLO IV

##### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 23) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque o sette membri secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, eletti dall'assemblea stessa e scelti anche tra non soci; essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Il compenso degli amministratori è fissato dall'assemblea.

All'Organo Amministrativo spetta la gestione della società. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, comunque, da un Presidente e da un Vice Presidente.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua volta nominare uno o più amministratori delegati fissandone i rispettivi poteri.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax, da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ogni amministratore (e dei componenti dell'organo di controllo, se nominati), indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 25) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, e agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe. In caso di assenza o impedimento del Pre-

sidente il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori "ad negotia", con relativi poteri di firma, per determinati atti o categorie di atti.

#### TITOLO V

##### DIRETTORE TECNICO

Art. 26) Il Direttore Tecnico avrà compiti di gestione tecnico - operativa ed agirà sulla scorta delle direttive impartite dal Legale Rappresentante. A titolo esemplificativo vengono di seguito indicate le attività:

- a) coordinamento delle attività propedeutiche all'assunzione di appalti e concessioni (selezione gare, predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione alle gare, studi di fattibilità, redazione e presentazione delle domande di partecipazione alle gare);
- b) coordinamento di attività successive all'affidamento: controllo della commessa, gestione dei rapporti con le imprese consorziate affidatarie di attività di service;
- c) Ripartizione dei costi e delle spese generali relative alle singole gare di appalto da ribaltare ai consorziati affidatari;

Il Direttore Tecnico, pertanto, pone in esecuzione quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla partecipazione di gare di appalto, project financing, appalti concorsi, etc., sino al controllo della successiva gestione della commessa e sino al collaudo delle opere.

A tal fine il Direttore Tecnico potrà avvalersi della collaborazione delle imprese consorziate, di terzi, oltre che delle strutture del consorzio medesimo.

#### TITOLO VI

##### COMITATO TECNICO

Art. 27) Il Comitato Tecnico, se costituito, sarà presieduto dal Direttore Tecnico ed avrà gli stessi compiti e funzioni di quest'ultimo. Esso sarà costituito da un numero variabile di tre o cinque membri ivi compreso il Direttore Tecnico che non ha diritto di voto.

Le decisioni del Comitato Tecnico potranno essere validamente assunte soltanto in presenza di almeno la metà più uno dei membri e con il voto favorevole di tutti i presenti.

Qualora il quorum non si formi o l'unanimità non venga raggiunta, della questione sarà investito il Consiglio di Amministrazione che sarà convocato dal Presidente entro 7 (sette) gg dalla comunicazione di mancata deliberazione.

Alla convocazione del Comitato Tecnico, provvederà il Direttore Tecnico con preavviso di 4 (quattro) gg e previa richiesta di almeno un consorziato. Di ciascuna riunione dovrà essere redatto verbale da trascrivere in apposito libro e trasmesso in copia entro 4 (quattro) giorni a ciascun consorziato.

## TITOLO VII

### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società sarà controllata da un organo nominato e funzionante a norma di legge; il numero dei membri dell'organo di controllo (anche monocratico) è stabilito dai soci contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge.

## TITOLO VIII

### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - FORMAZIONE UTILI

Art. 29) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

La società, in ragione della sua natura, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

I soci potranno effettuare a favore della società anticipazioni e versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero versamenti con obbligo di rimborso che saranno infruttiferi di interessi salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e la società, il tutto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 cod. civ..

## TITOLO IX

### RESPONSABILITA'

Art. 30) Per le obbligazioni assunte per conto delle singole imprese consorziate assegnatarie rispondono quest'ultime, anche tramite idonee garanzie prestate.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio o parte di esso nei confronti di Enti concedenti o appaltanti rispondono in solido fra essi il Consorzio ed il consorziato assegnatario.

Le imprese Consorziate assegnatarie che siano responsabili di vizi nell'esecuzione dei lavori, prestazioni e/o forniture, ovvero di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione o consegna e/o inadempimenti che diano luogo a responsabilità per danni e/o pagamento di penali, ne sopportano integralmente le con-

sequenze e saranno tenute a porvi rimedio e fare salvi il Consorzio da ogni onere, danno, cura e spese.

#### **TITOLO X**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 31) In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **TITOLO XI**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 32) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, liquidatori e dall'Organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 11.

#### **TITOLO XII**

##### **DISPOSIZIONI GENERALE**

Art. 33) I rapporti tra il Consorzio e le imprese associate saranno regolati sulla base delle disposizioni stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 34) Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato:

DIANA Carmine

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

La presente copia composta di ventuno facciate è conforme al suo originale.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Castel Volturno, li 3 febbraio 2017

